

- (4) L'articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di stabilire i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici delle partite trasbordate, e di animali che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio, possono essere effettuati presso un posto di controllo frontaliero diverso da quello di primo arrivo nell'Unione. Ai fini dei controlli efficaci delle partite trasbordate, è necessario stabilire i periodi temporali e le modalità in base a cui le autorità competenti del posto di controllo frontaliero dovrebbero effettuare controlli documentali, di identità e fisici.
- (5) L'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione debba stabilire i casi e le condizioni in cui può essere autorizzato il transito attraverso l'Unione di partite di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti, piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Prevede inoltre che la Commissione stabilisca norme relative a determinati controlli ufficiali da effettuare ai posti di controllo frontalieri su tali partite, compresi i casi e le condizioni per il magazzinaggio temporaneo di merci in depositi doganali, depositi in zone franche, strutture di deposito per la custodia temporanea e depositi specializzati per l'approvvigionamento di basi militari NATO o USA.
- (6) Le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare il successivo trasporto al luogo di destinazione finale prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio delle partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 e delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), di tale regolamento. Gli alimenti e i mangimi che compongono tali partite possono figurare nell'elenco delle merci soggette a un incremento temporaneo dei controlli ufficiali al punto di entrata nell'Unione stabilito a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 o possono essere oggetto di una misura urgente prevista in atti adottati conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, o essere soggette a condizioni supplementari per l'entrata nell'Unione previste in atti adottati conformemente all'articolo 126 del regolamento (UE) 2017/625 o a misure speciali relative al loro ingresso nell'Unione previste in atti adottati conformemente all'articolo 128 del regolamento (UE) 2017/625.
- (7) L'autorizzazione al successivo trasporto dovrebbe essere soggetta a condizioni al fine di garantire un adeguato controllo dei rischi. In particolare, al fine di contenere i potenziali rischi per la salute dell'uomo o la sanità delle piante, le partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 e le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere c) ed e), dovrebbero essere trasportate e immagazzinate in strutture per il successivo trasporto nel luogo di destinazione finale designate dagli Stati membri prima che siano disponibili i risultati delle analisi e delle prove di laboratorio.
- (8) Le strutture per il successivo trasporto dovrebbero consistere in depositi doganali o strutture di deposito per la custodia temporanea autorizzati, designati o approvati in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e al fine di garantire l'igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali esse dovrebbero essere registrate presso le autorità competenti come previsto, rispettivamente, dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (9) I rischi per la salute degli animali associati alle partite di animali provenienti da paesi terzi che arrivano per via aerea o marittima e che rimangono sullo stesso mezzo di trasporto per il proseguimento del viaggio verso il paese terzo o un altro Stato membro, destinate ad essere immesse sul mercato nell'Unione o a transitare attraverso l'Unione, sono inferiori a quelli associati ad altre partite di animali, comprese le partite trasbordate in porti o aeroporti. Pertanto, a meno che non si sospetti la non conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, i controlli di identità e fisici di tali animali dovrebbero essere effettuati al posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione. Dovrebbero inoltre essere effettuati controlli documentali ai posti di controllo frontalieri, compreso il posto di controllo frontaliero di introduzione nell'Unione in cui gli animali sono presentati per i controlli ufficiali e attraverso il quale entrano nell'Unione per la successiva immissione sul mercato o per il transito attraverso il territorio dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

